

TAR Lombardia, Sezione III Milano - Sentenza 28/04/2004 n. 1528  
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2.1

In caso di contratti misti, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, i concetti di prevalenza economica e strumentalità assurgono a criteri in base ai quali l'interprete individua la disciplina legislativa applicabile ad una determinata fattispecie (appalti di lavori, di servizi o di forniture). Costituisce, pertanto, appalto pubblico di forniture e non di lavori la fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in alluminio antirumore e cristallo antisfondamento che assolvono alla funzione di dividere un ampio spazio in modo tale da dedicare una parte di esso al servizio di refezione scolastica.